

# CAMERA DEI DEPUTATI

**Martedì 23 novembre 2021**

XVIII LEGISLATURA

## **DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (II e XII) COMUNICATO**

### **SEDE REFERENTE**

*Martedì 23 novembre 2021. – Presidenza del presidente della II Commissione, [Mario PERANTONI](#). – Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto, e per la salute, Andrea Costa.*

**La seduta comincia alle 11.25.**

*Omissis*

**DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.**

**C. 3374 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

[Marialucia LOREFICE](#) *presidente*, ricorda che, come stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite II e XII, la discussione proseguirà questa sera, al termine delle votazioni dell'Assemblea. Ricorda, altresì, che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 10 di domani.

[Nicola STUMPO](#) (LEU), *relatore per la XII Commissione*, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, approvato dal Senato, di cui le Commissioni riunite II e XII avviano l'esame nella seduta odierna, reca misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Il provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato, si compone di quindici articoli, suddivisi in quattro Capi. Precisa che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni recate dagli articoli da 1 a 4-*bis*, mentre il relatore per la II Commissione, deputato Pittalis, illustrerà il contenuto degli articoli da 5 a 10.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 (comma 1, lettera *a*), numero 1), e comma 3) novella il decreto-legge n. 52 del 2021, modificando, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Nello specifico, si prevede che in zona gialla – oltre a continuare ad assicurare il rispetto del distanziamento e verificare il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 – la

capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata, senza limiti ulteriori per il numero massimo di spettatori. In zona bianca, non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.

Al contempo, si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico negli stessi luoghi.

Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fa presente che un'ulteriore disposizione (articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) consente nelle zone bianche lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto dei protocolli e linee guida e dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La disposizione in commento impone altresì di garantire la presenza, nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività, di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria oppure (secondo una specificazione introdotta nel corso dell'esame in Senato) di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2, e mantiene fermo l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsto dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Anche la disciplina relativa alla partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi è oggetto di modifiche (articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3). Le principali novità riguardano l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico: in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono rispettivamente pari al 50 per cento e al 35 per cento. Si prevede, inoltre, il venir meno, in zona bianca, dell'obbligo di rispetto del distanziamento interpersonale e di previsione di posti a sedere preassegnati. L'accesso alle strutture in zona bianca è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde, con tracciamento dell'accesso alle strutture.

Si prevede inoltre che in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, possa essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio (articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4).

In caso di violazione delle regole su capienza e *green pass* si applica la sanzione amministrativa della chiusura da uno a dieci giorni, a partire dalla seconda violazione (articolo 1, comma 1, lettera c). Inoltre, con l'introduzione, al Senato, dell'articolo 1-bis, le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, le giostre e le altre manifestazioni similari sono escluse dall'applicazione della normativa in base alla quale i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi.

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico nelle zone bianche e nelle zone gialle dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, fermo restando le altre previsioni – accesso in forma contingentata e

modalità in grado di evitare assembramenti, tenendo conto delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e dei flussi di visita – stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Il nuovo articolo 2-*bis* dispone che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Si prevede altresì che la capienza consentita sia pari a quella massima di riempimento.

L'articolo 3 reca un'integrazione della disciplina transitoria, valida per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, che richiede per i lavoratori pubblici e privati il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.

L'articolo 3-*bis*, comma 1, concerne l'utilizzo di alcune risorse disponibili presso la contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Fa presente, poi, che l'articolo 3-*bis*, comma 2, prevede che siano individuate ulteriori sedi decentrate per l'espletamento delle elezioni provinciali del 18 dicembre 2021, al fine del rispetto delle norme di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, in considerazione del permanere dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

Nell'ambito del Capo II, l'articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute in direzioni generali coordinate da un segretario generale. Il numero delle strutture di livello dirigenziale generale, incluso il segretario generale, viene portato da tredici a quindici. Tale potenziamento – come si legge nella relazione illustrativa – è dettato dalla necessità di rafforzare l'attuale assetto strutturale del Ministero, adeguandolo alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria e alla costante evoluzione dei bisogni di salute della popolazione italiana.

Il nuovo articolo 4-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario, eleva a sessantotto anni il limite anagrafico (attualmente pari a sessantacinque anni) per l'accesso all'elenco nazionale idonei all'incarico di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale. La disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19.

[Pietro PITTALIS](#) (FI), *relatore per la II Commissione*, fa presente che, come anticipato dal relatore per la XII Commissione, onorevole Stumpo, procederà ad illustrare i restanti articoli del provvedimento al nostro esame. Fa pertanto presente che l'articolo 5 al comma 1 prevede che l'Ufficio centrale per il *referendum* istituito presso la Corte di Cassazione si avvalga temporaneamente di personale della segreteria, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario. L'avvalimento di tale personale è

finalizzato a consentire il tempestivo espletamento dell'esame delle richieste depositate (di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 35), relative ai *referendum* presentati entro il 31 ottobre 2021. Nel dettaglio le operazioni di verifica riguardano: le sottoscrizioni; l'indicazione delle generalità dei sottoscrittori; le vidimazioni dei fogli; le autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali; il conteggio delle firme. Come esplicitato nel comma 1, la disposizione costituisce una deroga all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67. Tale disposizione prevede che, per le operazioni di verifica, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale del personale della segreteria con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Il comma 2 dell'articolo 5 consente, per le medesime finalità di cui sopra, di aggregare temporaneamente alla segreteria dell'Ufficio centrale anche personale di altre amministrazioni. All'acquisizione di disponibilità alla assegnazione all'Ufficio centrale per il *referendum* si provvede mediante interpello, per soli titoli, come prescritto dal comma 3 dell'articolo in esame. I requisiti per la partecipazione all'interpello e la procedura di svolgimento sono disciplinati dal comma 4. L'ultimo periodo del comma 4 e il successivo comma 5 concernono la retribuzione del personale aggiuntivo assegnato a seguito dell'interpello. Il comma 6 reca una disposizione finanziaria per la copertura degli oneri per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo valutati in 409.648 euro, mentre il comma 7 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 6, al comma 1, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato proroga anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 (convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50) per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alla sessione 2020. Rammento a tale proposito che il citato decreto-legge n. 31 ha previsto una disciplina di svolgimento delle prove della sessione 2020 dell'esame di abilitazione forense derogatoria rispetto a quella prevista a regime, in particolare sostituendo le prove scritte con una prova orale a carattere preselettivo, prevedendo una seconda prova orale aveva ad oggetto la discussione di brevi questioni relative a 5 materie scelte preventivamente dal candidato e incrementando il numero delle sottocommissioni d'esame, cui è consentito di far parte, per la prima volta, anche ai ricercatori universitari a tempo determinato in materie giuridiche e ai magistrati militari. Il comma 2 dell'articolo 6 demanda al decreto del Ministro della giustizia di indicazione della sessione d'esame per il 2021 l'indicazione: della data di inizio delle prove, delle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, della pubblicità delle sedute di esame, delle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi di esame, delle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, delle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Il comma 3 dell'articolo 6 onde garantire nel modo migliore lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica stabilisce che l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e che la mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame. Il comma 4, infine, demanda ad un successivo decreto direttoriale del Ministero della giustizia la definizione delle linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame. Infine, i commi 5 e 6 contengono disposizioni finanziarie. In particolare, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per

l'anno 2022. L'articolo 7 del provvedimento in esame incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 3.000 posti del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l'accoglienza di richiedenti asilo provenienti dall'Afghanistan in conseguenza della crisi politica colà in corso. In particolare, l'incremento ammonta a: 11,35 milioni per il 2021; 44,97 milioni sia per il 2022 sia per il 2023 (comma 1). La copertura finanziaria è attinta mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri (comma 2). L'articolo 8, modificato, nel corso dell'esame da parte del Senato, reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come *Narodni Dom*, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola, per la cui riqualificazione sono individuate le necessarie risorse. Con una modifica approvata al Senato è stato introdotto il comma 4-bis concernente il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo. L'articolo 9 del decreto-legge – modificato in maniera significativa dal Senato in prima lettura – introduce diverse disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare, la lettera a) del comma 1 novella l'articolo 2-ter del codice in materia dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di: estendere la base giuridica per il trattamento dei dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, anche agli «atti amministrativi generali», nei casi previsti dalla legge (numero 1); prevedere che il trattamento dei dati personali sia «anche» consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti, aggiungendo alle amministrazioni pubbliche nonché alle società a controllo pubblico statale già previste dal testo anche le società a controllo pubblico locale, limitatamente ai gestori di servizi pubblici (numero 2); sopprimere la previsione in base alla quale, in assenza di base giuridica del trattamento di dati costituita da norma di legge o di regolamento, la comunicazione fra titolari che effettuino trattamenti di dati personali è ammessa quando comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali, tuttavia a condizione che fosse decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che quest'ultimo avesse adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati (numero 3); estendere ai trattamenti sopra considerati la legittimazione alla diffusione e comunicazione di dati personali, trattati in quell'ambito di pubblico interesse o pubblico potere, a soggetti che intendano trattarli per altre finalità. Secondo la modifica introdotta dal Senato in tale caso ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima della diffusione e la comunicazione di dati personali (numero 4). La lettera b) del comma 1 interviene sull'articolo 2-sexies del codice: estendendo l'ampliamento della base giuridica del trattamento agli atti amministrativi generali, con riguardo a categorie particolari di dati personali (quali sanità pubblica, medicina del lavoro, archiviazione nel pubblico interesse o per ricerca scientifica o storica o a fini statistici). (numero 1); stabilendo che i dati personali relativi alla salute – i quali debbono essere «privi di elementi identificativi diretti» – siano trattati, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, dalle Regioni

relativamente ai propri assistiti, anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale (ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico), con finalità compatibili con quelle inerenti al trattamento. Le relative modalità e finalità sono determinate con decreto del Ministro della salute, previo parere del Garante (numero 2). La lettera c) del comma 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 2-*quinquesdecies* del codice, secondo cui il Garante per la protezione dei dati personali – nel caso di trattamenti di dati personali svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, tali da poter presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche – era titolare di un potere di adottare d'ufficio provvedimenti di carattere generale, prescrittivi misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, ed il titolare del trattamento dei dati era tenuto ad adottare tali misure. La lettera d) del comma 1 dell'articolo in esame – introdotta dal Senato – novella l'articolo 58 del codice in materia di trattamento di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa, estendendo loro, del pari, la previsione degli atti amministrativi generali, quali integranti la base giuridica del trattamento. La lettera e) del comma 1 modifica l'articolo 132, comma 5, del codice in base al quale il trattamento dei dati relativi al traffico telefonico conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione (o dei dati relativi al traffico telematico, in tal caso conservati per dodici mesi) per finalità di accertamento e repressione di reati, sia effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante. La lettera i) del comma 1 introduce i commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 154 del codice, relativo ai compiti del Garante. In particolare con il comma 5-*bis* si prevede che il parere previsto nella consultazione preventiva in caso di rischio elevato sia reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento disciplinino espressamente le modalità del trattamento, descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizzi espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sotto ordinate. Inoltre, ai sensi del nuovo comma 5-*ter* dell'articolo 154 del codice, quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, si prevede che il Garante esprima il parere in una fase non più preliminare ma successiva, vale a dire in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge o in sede di vaglio definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari. La lettera m) modifica l'articolo 166 del codice, recante criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori, prevedendo che: la notifica da parte dell'Ufficio del Garante al titolare o al responsabile del trattamento delle violazioni per le quali è avviato il procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e delle sanzioni, possa essere omessa nei confronti dei titolari del trattamento effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ovvero per fini di sicurezza nazionale e di difesa ovvero a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento (numero 2); tra le sanzioni amministrative accessorie figura anche quella della pubblicazione della ingiunzione a

realizzare campagne di comunicazione istituzionale, volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione (numero 3). La lettera o) del comma 1 – assente nel testo originario, introdotta dal Senato – infine modifica l'articolo 170 del codice, relativo all'inosservanza di provvedimenti del Garante punita con la reclusione da tre mesi a due anni, introducendo due condizioni perché operi tale punibilità: vale a dire un «concreto documento» a uno o più soggetti interessati al trattamento e la querela della persona offesa. Mentre la lettera f), il numero 1) della lettera m) e il comma 2 dell'articolo 9 recano disposizioni di mero coordinamento, il comma 3 introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, modifica il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva europea n. 680 del 2016 (relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati), al fine di: estendere la base giuridica del trattamento dei dati anche agli atti amministrativi generali (numero 1 della lettera a); retrocedere da regolamento governativo a decreto ministeriale (della giustizia o dell'interno) l'atto di determinazione – per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali, riguardanti i dati sopra ricordati – dei termini (ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento), le modalità di conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di accesso, le modalità di consultazione, nonché le modalità e le condizioni per l'esercizio dei diritti dell'interessato quali l'accesso, la rettifica, la rimozione, la limitazione del trattamento (numero 2 della lettera a). introdurre modifiche che ricalcano quelle sopra ricordate (a proposito della lettera o) del comma 1) circa la punibilità con la reclusione dell'inosservanza di provvedimenti del Garante, prescrivendo la presenza di un concreto documento arrecato ad uno o più interessati e la querela della parte offesa (lettera b). L'articolo 9, comma 1, lettera g), attraverso una novella al codice potenzia la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiali, foto o video, sessualmente espliciti, introducendo il nuovo articolo 144-bis, rubricato *Revenge porn*. Tale nuovo articolo prevede, al comma 1, che chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini, audio, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali, senza il suo consenso, può rivolgersi, mediante segnalazione, al Garante, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice. Il comma 2 del nuovo articolo 144-bis prevede che quando si tratta di dati personali di un minore, la segnalazione al Garante può essere effettuata da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. Il comma 3 precisa che l'invio al Garante delle immagini o dei video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'articolo 612-ter del codice penale. Il Senato ha introdotto nell'articolo 144-bis quattro ulteriori commi. Ai sensi del nuovo comma 4, i gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per 12 mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso. Il nuovo comma 5 riconosce al Garante la facoltà, con proprio provvedimento, di disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui

al medesimo comma. Ai sensi del comma 6, i fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, sono tenuti ad indicare senza ritardo al Garante, o comunque a pubblicare sul proprio sito internet, un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. Il comma 7 stabilisce che quando il Garante, a seguito della segnalazione, acquisisce notizia della consumazione o della tentata consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, nel caso di procedibilità di ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita. Sempre con riguardo all'articolo 9, segnala inoltre che le lettere *h*) e *l*) del comma 1 e i commi 13 e 14 intervengono sul codice in materia di protezione dei dati personali, incrementando l'indennità dei componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, il trattamento economico del personale, il ruolo organico del personale, il numero degli avvalimenti in fuori ruolo o equiparati, il numero di impieghi a tempo determinato o incarichi consulenziali. Il comma 4 dell'articolo 9 – inserito dal Senato – modifica ed integra la disciplina concernente il trattamento di dati personali da parte del Ministero della salute. Tale disciplina, nella versione vigente, concerne i dati personali – anche relativi alla salute degli assistiti – raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale ed autorizza il suddetto Ministero al relativo trattamento, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, demandando ad un decreto di natura regolamentare del Ministro della salute – adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali – la definizione delle norme attuative. Le novelle in esame prevedono che il decreto sia invece di natura non regolamentare – fermo restando il parere del suddetto Garante – (lettera *b*)), estendono (lettera *a*)), con riferimento a dati personali non sanitari, l'ambito delle norme di rango legislativo in esame e del relativo decreto attuativo e pongono una norma transitoria (lettera *c*)), valida nelle more dell'emanazione del medesimo decreto. Mentre i commi 5 e 6 introducono alcune disposizioni transitorie e finali, il comma 7 dell'articolo 9 riduce a trenta giorni il termine per il parere del Garante per la protezione dei dati personali sui seguenti atti: il Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021; il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di cui al decreto-legge n. 59 del 2021); il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018). Si prevede altresì che il termine sia improrogabile (ed una volta decorso, si può comunque procedere, pur in assenza di parere). Il comma 8 dell'articolo 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, alle lettere da *a*) a *d*) interviene sugli articoli 1 e 2 della Legge n. 5 del 2018, al fine di prevedere che i diritti dell'utente iscritto al registro pubblico delle opposizioni, nonché gli obblighi in capo agli operatori di call center operino indipendentemente dalle modalità in cui il trattamento delle numerazioni è stato effettuato, ovvero con o senza operatore con l'impiego del telefono, ma anche in via più generale mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore. I commi da 9 a 12 dell'articolo 9, introdotti dal Senato in prima lettura, dispongono in tema di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale. Si prevede la sospensione (eccezion fatta per la prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali) della installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici in luoghi pubblici o aperti, da parte di autorità pubbliche o soggetti privati. Tale sospensione è disposta «fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia», e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. L'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino alle regioni a statuto

speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. L'articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 9 ottobre 2021.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in ordine al termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di domani, rilevando come sarebbe opportuno avere più tempo a disposizione per approfondire il contenuto del provvedimento in esame.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, in merito alla richiesta avanzata dal deputato Maschio, ricorda che la tempistica dell'esame del provvedimento è stata stabilita nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite II e XII, in considerazione del fatto che l'avvio dell'esame in Assemblea è previsto per la giornata di lunedì 29 novembre e che occorre, pertanto, procedere in tempo utile alle varie fasi dell'*iter* in sede referente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

**La seduta termina alle 14.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Martedì 23 novembre 2021. – Presidenza della presidente della XII Commissione, [Marialucia LOREFICE](#). – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 19.30.**

**Sui lavori delle Commissioni.**

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, avverte che, poiché nella presente seduta non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

**DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.**

**C. 3374 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

[Marialucia LOREFICE](#), *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto le loro relazioni. Sulla base di quanto è stato stabilito nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite II e XII, nella seduta di questa sera si concluderà l'esame preliminare del

provvedimento in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che il termine per la presentazione per le proposte emendative è fissato alle ore 10, di domani, mercoledì 24 novembre.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.35.**

# CAMERA DEI DEPUTATI

**Mercoledì 24 novembre 2021**

XVIII LEGISLATURA

## **DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (II e XII) COMUNICATO**

### **SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 24 novembre 2021. – Presidenza del vicepresidente della II Commissione, [Franco VAZIO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, [Andrea Costa](#).*

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.**

**C. 3374 Governo, approvato dal Senato.**  
*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2021.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame preliminare e che alle ore 11 di oggi è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che ne sono state presentate 50 (*vedi allegato*).

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, dà la parola ai relatori, deputati Pittalis e Stumpo, per l'espressione dei pareri su tali emendamenti.

[Nicola STUMPO](#) (LeU), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome del relatore Pittalis, invita i presentatori a ritirare tutte le proposte emendative riferite al provvedimento, esprimendo altrimenti parere contrario sulle stesse.

Il sottosegretario [Andrea COSTA](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

[Roberto TURRI](#) (Lega), constatando l'assenza di molti colleghi e, in particolare, dei componenti del gruppo Fratelli d'Italia, chiede una breve sospensione della seduta, per consentire la partecipazione di un maggior numero di commissari.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.05, riprende alle 14.20.**

[Ciro MASCHIO](#) (Fdl) chiede di essere informato circa i pareri espressi dai relatori e dal rappresentante del Governo sulle proposte emendative presentate.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, segnala che i relatori hanno formulato un invito al ritiro di tutte le proposte emendative riferite al provvedimento, esprimendo altrimenti parere contrario, e che il rappresentante del Governo ha espresso parere conforme a quello dei relatori.

Invita, quindi, ad avviare l'esame delle proposte emendative, al fine di concludere tale esame entro la seduta di oggi, prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto sulla fiducia in Assemblea.

[Andrea COLLETTI](#) (Misto-A) chiede di sapere in quale sede sia stato convenuto di concludere l'esame delle proposte emendative nei tempi richiamati dal presidente Vazio.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, osserva che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, si è stabilito di concludere l'esame delle proposte emendative nella seduta odierna. Al riguardo, ricorda che l'inizio delle dichiarazioni di voto sulla fiducia in Assemblea è previsto alle ore 17.20 di oggi e, pertanto, è presumibile ritenere che le votazioni debbano concludersi entro tale ora.

[Ciro MASCHIO](#) (Fdi), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come non sia illegittimo lo svolgimento delle attività delle Commissioni anche nelle ventiquattro ore successive alla posizione della questione di fiducia, nel caso in cui le Commissioni medesime debbano esaminare provvedimenti urgenti. Segnala tuttavia come, in questo specifico frangente, ciò denoti una volontà della maggioranza di «forzare la mano» ai deputati, poiché la Camera ha tempo per concludere l'esame di questo provvedimento fino al prossimo 7 dicembre.

Chiede, quindi, che sia indicata la sede nella quale è stata assunta la decisione concernente i tempi, anche per quanto riguarda il termine per il conferimento del mandato ai relatori.

Evidenzia, infine, che il provvedimento in esame riguarda questioni di fondamentale rilevanza per la vita dei cittadini e la protezione dei loro dati personali e meriterebbe, pertanto, un esame approfondito anche da parte di questo ramo del Parlamento.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, rammenta quanto è stato stabilito nella riunione degli Uffici di presidenza congiunti svoltasi ieri. Al riguardo ricorda, in particolare, che si è convenuto che le Commissioni avrebbero potuto svolgere i propri lavori anche nel pomeriggio di oggi, in pendenza di fiducia, trattandosi di un decreto-legge. È stato altresì previsto che l'*iter* del provvedimento in sede referente si sarebbe concluso giovedì 25 novembre, al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, con il recepimento dei pareri che saranno espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e il conferimento del mandato ai relatori.

[Andrea COLLETTI](#) (Misto-A) rileva come, anche alla luce di quanto testé riferito dal presidente, non sia stata la Conferenza dei presidenti di gruppo ad assumere la decisione circa la conclusione dell'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento nella seduta odierna.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, ribadisce che la decisione è stata assunta nella riunione di ieri degli Uffici di presidenza congiunti, alla quale hanno partecipato rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

Ritiene, quindi, che si possa procedere all'esame delle singole proposte emendative.

[Ciro MASCHIO](#) (Fdi) illustra l'emendamento Bellucci 1.8, di cui è cofirmatario, che è volto a eliminare la necessità della certificazione verde per l'accesso agli spettacoli in zona gialla.

Ritiene che le previsioni dell'articolo 1 siano eccessivamente punitive e vincolanti nei confronti di un settore che ha già subito una forte riduzione dell'attività per effetto delle misure adottate per evitare la diffusione della pandemia. Osserva come il rispetto della prescritta distanza interpersonale sia sufficiente per evitare contagi e, pertanto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bellucci 1.8.

[Veronica GIANNONE](#) (FI), illustrando il proprio emendamento 1.3 e facendo riferimento anche ai successivi emendamenti che ha presentato, ricorda che, come evidenziato dall'Istituto superiore di sanità, anche le persone vaccinate possono diffondere il virus e, pertanto, per escludere qualsiasi possibilità di contagio, si dovrebbe richiedere a tutti, vaccinati o meno, di effettuare un tampone nelle 48 ore precedenti la partecipazione agli eventi anziché di esibire la certificazione verde.

[Andrea COLLETTI](#) (Misto-A) sottoscrive l'emendamento Giannone 1.3. Intervendendo, quindi, sul complesso degli emendamenti a firma Colletti e Sapia, concorda sulla necessità di effettuare tamponi, antigenici o molecolari, per avere la certezza di non essere portatori del virus.

Osserva infatti che, come è stato dimostrato anche dai contagi riscontrati alla Camera dei deputati, la certificazione verde non è da sola sufficiente ad escludere la possibilità di diffusione del virus nei luoghi chiusi. Ritiene pertanto che per ridurre il numero dei casi di COVID-19 sia necessario incentivare l'effettuazione di frequenti tamponi, come si fa in altri Paesi.

Le Commissioni respingono, con distinte, votazioni, gli emendamenti Giannone 1.13 e Colletti 1.1.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI), intervenendo per illustrare l'emendamento Bellucci 1.9, di cui è cofirmatario, fa presente che esso, per le stesse ragioni già illustrate in precedenza con riferimento all'emendamento Bellucci 1.8, propone di sopprimere una porzione più ampia dell'articolo 1, *lettera a*), numero uno, capoverso comma 1, includendo nella soppressione anche i limiti di capienza per la zona gialla, nonché l'obbligo di *green pass* per l'accesso in zona bianca agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto. L'intento dell'emendamento è quello di introdurre un principio di buon senso e di semplificazione, al fine di evitare di scaricare sui gestori oneri che dovrebbero essere posti a carico dello Stato. Ricorda, più in generale, il contesto nel quale il provvedimento in esame si inserisce, caratterizzato finalmente da un'efficace campagna vaccinale, affidata al generale Figliuolo, a fronte di una precedente fase, affidata ad Arcuri, caratterizzata da disorganizzazione e cattiva gestione, come più volte denunciato da esponenti del suo gruppo. Anche nella fase attuale, peraltro, permane un caos comunicativo che induce incertezze nei cittadini, molti dei quali non si vaccinano, non in quanto esponenti radicali della minoranza «No Vax» ma in quanto incerti di fronte alle informazioni contraddittorie diffuse dai media in merito all'efficacia dei vaccini, ai relativi effetti collaterali, nonché all'efficacia degli altri presidi sanitari di cui continua ad essere raccomandata l'adozione, quali distanziamento,

igiene delle mani, dispositivi di protezione individuali.

In tale contesto, reputa necessario che si prosegua in una seria campagna vaccinale che deve essere accompagnata da un'informazione corretta, che chiarisca che la vaccinazione non è l'unica soluzione da adottare. L'utilizzo del tampone nelle ultime quarantott'ore prima della partecipazione a eventi pubblici darebbe infatti un valore aggiunto rispetto alla mera detenzione del *green pass*.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bellucci 1.9.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI), intervenendo per illustrare l'emendamento Bellucci 1.10, di cui è cofirmatario, fa presente che tale emendamento interviene su un punto successivo rispetto all'emendamento precedente, ovvero al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso comma 1-*bis*, al fine di sopprimere gli ulteriori adempimenti burocratici, tra cui la verifica del possesso del *green pass* e altri obblighi amministrativi, che vengono previsti a carico dei gestori delle sale da ballo e delle discoteche in zona bianca, obblighi aggiuntivi rispetto ai protocolli e alle linee guida già adottati in precedenza per fronteggiare il rischio di diffusione della pandemia. Fa presente che la disposizione che s'intende sopprimere pone a carico dei gestori e dei frequentatori delle sale da ballo una trafila burocratica esorbitante e ingiustificata rispetto alle preesistenti regole per la sicurezza. Osserva, più in generale, che tali ulteriori adempimenti burocratici si inseriscono in un contesto in cui si ragiona sull'opportunità di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza. Ritiene che vada svolta in proposito una riflessione in quanto, salvo che non si ritenga, ammettendolo pubblicamente, che le misure finora adottate e generalmente praticate in via di *routine* siano inefficaci, la proroga dello stato di emergenza dovrebbe risultare ormai priva di motivazione.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), al fine di meglio precisare la posizione del suo gruppo in merito al *green pass*, fa presente che si tratta di una posizione scomoda, in quanto non aderisce né all'orgoglio «No Vax» né all'apodittica convinzione, apparentemente diffusa, che il vaccino sia un viatico per la libertà dal virus. Ricorda che nel suo gruppo, a partire dalla *leader* Giorgia Meloni, sono tutti vaccinati e convinti che il vaccino sia uno strumento utile, ma non l'unico strumento da adottare. Il suo gruppo ritiene che sia sbagliata la scelta di affidare la lotta al virus unicamente all'obbligo del *green pass*, quale strumento per coartare gli italiani a vaccinarsi.

Tale scelta è sbagliata, non solo in quanto comprime le libertà individuali, ma anche in quanto dà al *green pass* una valenza che esso non ha. Non si tratta infatti di uno strumento di carattere sanitario, a differenza della vaccinazione. Tale strumento, adottato per facilitare l'uscita dalla pandemia, rischia di produrre un effetto paradossale se interpretato come patente di immunità, mentre il virus continua a circolare ed è fondamentale non abbandonare l'utilizzo di tutti gli altri presidi sanitari che svolgono un ruolo essenziale nella prevenzione dal contagio.

Ricorda, in proposito, che lo scorso anno la comune influenza, anch'essa dovuta a un *virus* «a corona», si è azzerata in quanto gli italiani hanno rispettato le regole di distanziamento, l'igiene delle mani, la protezione degli starnuti e l'utilizzo delle mascherine, strumenti che hanno funzionato egregiamente anche in assenza del *green pass*. Quest'ultimo rischia a suo avviso di allentare l'attenzione sull'importanza dell'adozione di tali cautele. Ricorda che il soggetto vaccinato, anche a distanza di poco tempo dalla vaccinazione, non presenta anticorpi nelle mucose orali e nasali e può pertanto contagiarsi e contagiare. Ricorda inoltre che la curva di diffusione del virus in precedenza al 6 agosto, data di adozione del *green pass*, aveva già mostrato una

flessione, sia per l'efficacia protettiva degli altri presidi sanitari, sia in quanto il virus in questione, al pari di tutti gli altri virus a corona, subisce l'influenza dei raggi ultravioletti e si indebolisce conseguentemente nei mesi estivi, durante i quali la curva pandemica si è fortemente attenuata anche in assenza dell'attuale tasso di vaccinazione, pari all'84 per cento. Ricorda che i reparti di terapia intensiva erano già stati notevolmente liberati, al pari degli ospedali Covid. Ricorda che il suo gruppo già allora promuoveva la vaccinazione, e continua a farlo, pur ritenendo necessario un dibattito parlamentare sulla necessità di non attribuire un potere salvifico al *green pass*. Ritiene che non sia corretto schiacciare l'unica forza di opposizione del paese nella metà campo dei «No Vax», e reputa comunque opportuno ascoltare anche le convinzioni, talora erranee, di chi assume una posizione radicale di rifiuto del vaccino. Ricorda infatti che non esiste un pronunciamento univoco in Italia sul fronte scientifico, dal momento che tutti intervengono pubblicamente su temi di virologia, pur non avendo in materia alcuna competenza. Sarebbe opportuno che chiunque esprima posizioni pubbliche su tali temi dichiari il proprio *impact factor*, ovvero il proprio tasso di influenza sulla produzione scientifica, al fine di corredare le proprie affermazioni con informazioni in merito alla propria attendibilità scientifica. Ricorda in proposito che a maggio scorso, quando si allargava progressivamente la zona bianca, i politici sono stati tacciati da alcuni virologi di irresponsabilità, preannunciando imminenti catastrofi dovute alla ripresa della pandemia. Chi esprimeva tale posizione, gettando discredito sulla classe politica, è tuttora una voce pubblica ascoltata.

[Roberto BAGNASCO](#) (FI), intervenendo in merito alle considerazioni espresse dal deputato Gemmato, concorda sulle osservazioni da lui formulate circa la scarsa qualità di alcune persone che frequentano le televisioni italiane, a loro volta più attente a dare spettacolo che non ha diffondere un'informazione chiara e univoca in tema di vaccinazione. Dissente invece sulle considerazioni espresse in merito al *green pass*, strumento che nessuno vuol far passare come presidio sanitario, ma di cui è innegabile l'efficacia ai fini del contenimento della diffusione del virus. Ricorda che i dati diffusi due o tre giorni fa su confronto fra il 2020 e il 2021 mostrano un'inconfutabile flessione del numero dei contagiati, dei decessi, dei ricoverati sia in terapia intensiva che nei reparti Covid, nonché del tasso di contagio Rt. Tali progressi sono stati ottenuti e sostenuti anche, benché non solo, grazie all'adozione del *green pass*, che ha aiutato l'Italia a raggiungere il secondo posto in Europa nel tasso di vaccinazione. Il merito va sicuramente agli italiani, ma almeno in piccola parte, anche alla politica vaccinale adottata da questo Governo.

Ritiene certamente legittimo chiedersi perché non si adotti direttamente la scelta di imporre un obbligo vaccinale, che a suo avviso non presenterebbe alcun profilo di incostituzionalità, e la ragione ritiene che vada individuata nell'impossibilità, sul piano pratico, di rendere cogente tale obbligo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bellucci 1.10.

[Veronica GIANNONE](#) (FI) illustra il proprio emendamento 1.14, che interviene sulla disciplina che regola l'accesso alle sale da ballo e alle discoteche in zona bianca, con il quale si propone di utilizzare il tampone in luogo delle certificazioni verdi. Nel richiamare i dati forniti dall'Istituto superiore di sanità che confermano l'efficacia relativa dei vaccini per quanto riguarda la prevenzione del contagio, ribadisce che i tamponi rappresentano uno strumento che garantisce una maggiore sicurezza ai frequentatori di un dato luogo rispetto al *green pass*.

Si dichiara preoccupata dell'ipotesi di un ulteriore inasprimento delle regole che sono state introdotte, sottolineando che si sta creando una pericolosa contrapposizione tra cittadini considerati più o meno virtuosi e ricordando che vi possono essere numerose ragioni per la decisione di non vaccinarsi e che comunque finora è stata assicurata libertà di scelta in merito.

Ribadisce che le certificazioni verdi non possono essere considerate uno strumento sanitario e che non offrono certezze rispetto alla prevenzione del contagio, segnalando l'esigenza di individuare strumenti alternativi più efficaci.

[Lisa NOJA](#) (IV), nell'insistere sull'importanza di citare con correttezza i dati scientifici nel corso delle discussioni che si svolgono in Parlamento, segnala che quelli forniti recentemente dall'Istituto superiore di sanità, che hanno riguardato anche il tema dell'immunizzazione, confermano che l'efficacia del vaccino è particolarmente rilevante soprattutto per quanto riguarda la prevenzione delle complicazioni più gravi legate al COVID-19.

Sottolinea che l'attenuazione della copertura offerta dei vaccini con il trascorrere del tempo dovrebbe portare non ad una presa di distanza da tale strumento di prevenzione ma, piuttosto, ad accelerare le procedure per la somministrazione della terza dose, reputando importante che dalle Camere giunga un messaggio in tal senso.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), segnalando nuovamente che i soggetti vaccinati, pur se con percentuali minori, contribuiscono ugualmente alla diffusione del coronavirus, ribadisce l'importanza dell'utilizzo dei tamponi ai fini della prevenzione. In proposito, manifesta preoccupazione riguardo alle perplessità che vengono manifestate rispetto all'efficacia dei tamponi antigenici rapidi, ricordando che essi rappresentano uno strumento fondamentale di *screening* e tracciamento che è invece mancato nella fase iniziale della pandemia. Ricorda, inoltre, che l'unica problematica legata all'utilizzo di tali test è rappresentata dai falsi positivi, essendo in ogni caso prevista l'effettuazione di una verifica con un test molecolare.

In conclusione, esprime il proprio dissenso rispetto all'intervento svolto dal collega Bagnasco, ricordando che la riduzione da lui evidenziata in merito ai contagi, ricoveri e decessi causati dal COVID-19 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è stata determinata dalla campagna vaccinale e non dall'introduzione delle certificazioni verdi.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Giannone 1.14 e Colletti 1.2.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.7, di cui è cofirmatario, volto a consentire l'utilizzazione della capienza massima degli impianti per gli eventi sportivi all'aperto in zona gialla. Ricollegandosi all'intervento svolto dal collega Gemmato, ricorda che l'utilizzo del *green pass* rischia di promuovere comportamenti eccessivamente disinvolti, tralasciando di adottare le dovute cautele per prevenire la trasmissione del coronavirus.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) rileva che la proposta emendativa in discussione trae origine dalla quasi impossibilità di trasmissione del coronavirus in spazi aperti, come confermato dalla minore incidenza che ora si registra nelle regioni meridionali dove in questo periodo con più frequenza la socialità si svolge ancora all'aperto.

Nel ribadire l'opportunità di innalzare la soglia di utilizzo degli impianti sportivi

all'aperto al 100 per cento della capienza massima, segnala l'opportunità di non produrre norme che si rivelano di difficile applicazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Varchi 1.7.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.6 di cui è cofirmatario, di contenuto analogo a quello che stato appena respinto, ricordando la scarsissima possibilità di trasmissione del coronavirus all'aperto. Invita, pertanto, ad una riflessione su questo tema, anche in considerazione del fatto che la proposta emendativa propone una soglia pari all'80 per cento della capienza massima degli impianti, richiamando il contesto assai difficile in cui si trova ad operare il mondo sportivo in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) precisa, che mentre il suo precedente intervento aveva evidenziato i profili di carattere sanitario relativi alla disposizione che la proposta emendativa in esame è volta a modificare, il collega Maschio ha messo in luce un aspetto di carattere economico. Osserva che sia l'emendamento Varchi 1.6, sia il precedente emendamento di analogo tenore Varchi 1.7 che le Commissioni hanno respinto – modificando il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame – prevedono l'ampliamento della capienza massima consentita rispettivamente all'ottanta e al cento per cento per l'accesso negli stadi. Nel rammentare che l'anno trascorso ha visto una considerevole contrazione economica determinata dalla diffusione del Covid-19, ritiene che, in considerazione del fatto che l'84 per cento della popolazione si è vaccinata e che si seguono le regole sanitarie di prevenzione, per limitare la «sindemia» sia necessario ampliare le maglie consentendo alla popolazione di partecipare a tali eventi sportivi. Il suo gruppo ritiene infatti che non si debba più utilizzare il sostantivo «pandemia» riferendosi alla diffusione del virus Covid-19, bensì che sia più opportuno parlare di «sindemia» in quanto il fenomeno coinvolge diverse concause, non solo sanitarie, ma anche sociali ed economiche. Sottolineando l'ingente indotto economico che il calcio produce, ritiene che limitare l'accesso alle partite di calcio possa determinare conseguenze economiche negative. Fa inoltre presente che la sindemia ha determinato anche un considerevole aumento del numero dei suicidi e del consumo di farmaci tranquillanti e sottolinea che, non offrendo la possibilità ai giovani e alle persone fragili di frequentare gli stadi e i centri di aggregazione, si corre il rischio di alimentare la comparsa di fobie e di fenomeni di isolamento sociale. Rileva, inoltre, che la disposizione che prevede il mantenimento del limite del 50 per cento della capienza per l'accesso agli stadi, producendo necessariamente l'innalzamento dei prezzi dei biglietti, andrà a danno proprio di quelle fasce sociali che si dovrebbero tutelare come i giovani e le categorie più deboli. Sottolinea anche che la fruizione televisiva degli spettacoli calcistici avviene quasi interamente attraverso la *pay per view* e pertanto soltanto chi ha le disponibilità economiche potrà continuare a seguire questo sport. Auspica quindi che l'emendamento Varchi 1.6, di buon senso e volto a produrre positivi effetti sociali, sanitari ed economici, possa essere accolto favorevolmente dalle Commissioni.

[Nicola STUMPO](#) (LEU), *relatore per la XII Commissione*, nel replicare ai colleghi Maschio e Gemmato, sottolinea che le proposte emendative Varchi 1.7 e 1.6 sono volte a prevedere che in zona gialla la capienza consentita non possa essere superiore rispettivamente al 100 e all'80 per cento di quella massima autorizzata. Evidenzia che tali previsioni sarebbero in evidente contraddizione con la quella recata dal decreto-

legge per la zona bianca, dove si è stabilito il limite del 75 per cento della capienza massima. Per tale ragione, chiede ai proponenti di ritirare l'emendamento Varchi 1.6.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) fa presente che le proposte emendative Varchi 1.7 e 1.6 dovevano essere riferite agli eventi sportivi nelle zone bianche e ritiene che probabilmente vi sia stato un errore nella loro formulazione. Ciò premesso, chiede al relatore se, ritirando l'emendamento Varchi 1.6, questo possa essere eventualmente accolto come ordine del giorno in Assemblea, sottolineando, se così non fosse, di voler insistere per la votazione.

[Nicola STUMPO](#) (LEU), *relatore per la XII Commissione*, ritiene di non poter assicurare l'eventuale accoglimento di un ordine del giorno sulla materia, viste le decisioni relative al cosiddetto «*super green pass*» che l'Esecutivo si sta accingendo a prendere proprio in queste ore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Varchi 1.6.

**La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.05.**

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 1.11, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere la previsione dell'obbligo, in zona bianca, per gli spettatori di eventi sportivi, di esibizione del *green pass* per accedere a tali eventi. Precisando di essersi vaccinato e di essere consapevole della necessità di far comprendere a tutti l'importanza di superare le resistenze a vaccinarsi – escludendo quelle fasce di popolazione con necessità sanitarie specifiche – nonché di essere favorevole ad una rigida applicazione di tutte le misure sanitarie volte alla prevenzione della diffusione del Covid-19, sottolinea tuttavia di ritenere che vi sia una «schizofrenia legislativa» nel prevedere l'obbligo di esibizione di certificazione vaccinale per accedere ad eventi sportivi all'aperto, dove il rischio di contagio è ridotto, e nel non prevedere il medesimo obbligo per accedere ai mezzi pubblici che sono molto più affollati e dove quindi il rischio di contagio è maggiore. In proposito, ritiene che la politica del precedente Governo Conte-*bis* nonché quella dell'attuale Governo Draghi in materia di trasporto pubblico siano state inesistenti. A suo avviso, prevedere l'obbligo di esibizione del certificato vaccinale per le manifestazioni sportive all'aperto equivale a imporre surrettiziamente l'obbligo vaccinale, scaricando sui cittadini le conseguenze di cui si dovrebbe fare carico l'Esecutivo. Reputando che la disposizione che l'emendamento in discussione mira a sopprimere contenga una misura da Stato di dittatura sanitaria e non da Stato di diritto, fa presente che il suo gruppo non intende avallare comportamenti pericolosi ed invita alla coerenza e alla chiarezza. Rileva come sia infatti incoerente non introdurre l'obbligo vaccinale e contemporaneamente discriminare a macchia di leopardo parte della popolazione. Nel ribadire inoltre come sia privo di senso prevedere l'obbligo di esibizione della certificazione vaccinale per accedere ad eventi sportivi all'aperto e consentire al contempo l'accesso sui mezzi di trasporto senza dover esibire il *green pass*, sottolinea che ogni giorno varcano le frontiere numerosi migranti non vaccinati e privi di certificazione verde che sono potenzialmente contagiosi e che, senza nessun controllo, possono accedere ai mezzi pubblici. Nel ritenere quindi che l'emendamento Varchi 1.11 sia una proposta coerente con una visione complessiva di buon senso nella gestione della pandemia, ne auspica l'approvazione.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) fa presente che l'emendamento Bellucci 1.11 rappresenta per Fratelli d'Italia un emendamento «bandiera», dal momento che offre la possibilità di esprimere la posizione del gruppo con riguardo al ricorso al *green pass*, precisando tra l'altro che in questa occasione si sta parlando dell'accesso a manifestazioni sportive all'aperto in zona bianca. Ritiene quindi che tale disposizione costituisca un paradosso, dal momento che secondo la comunità scientifica è molto difficile contagiarsi all'aperto, tanto più considerato che quasi l'85 per cento degli italiani ha ricevuto la prima dose di vaccino e che secondo i dati di Agenas il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è pari al 5 per cento. Nel sottolineare che l'intento del gruppo di Fratelli d'Italia è quello di evidenziare le storture insite nelle misure assunte dal Governo, ad integrazione delle osservazioni del collega Maschio, considera abnorme che si voglia attribuire la condizione attuale del contagio nel nostro Paese non già alla somministrazione dei vaccini ma piuttosto al ricorso al *green pass*. A tale proposito precisa che il *green pass*, lungi dal rappresentare una misura sanitaria, è invece uno strumento burocratico, restrittivo delle libertà personali. Ritiene che la classe politica debba svolgere una riflessione profonda sull'argomento, concentrandosi sul completamento della campagna vaccinale dei *cluster* più a rischio, vale a dire gli *over 60*, gli immunodepressi e i soggetti affetti da patologie plurime, invece di restringere gli spazi di libertà dei diciottenni che vogliono recarsi a vedere le partite di calcio. Fa infatti presente che il tasso di mortalità delle persone al di sotto dei cinquant'anni è pari all'1 per cento e che un giovane al di sotto dei diciott'anni ha più probabilità di essere colpito da un fulmine che di morire per Covid-19. Rileva inoltre come nessuno metta in evidenza gli effetti della pandemia sulla psiche, con il conseguente incremento del numero dei suicidi e del consumo di benzodiazepine e di tranquillanti, fenomeni che non si curano certamente con l'introduzione di ulteriori misure restrittive. A suo parere, invece di prendersela con i cittadini che per le ragioni più diverse non vogliono sottoporsi alla vaccinazione, bisognerebbe fare in modo che la comunità scientifica parlasse un'unica lingua, per mezzo dei suoi esponenti più qualificati, fornendo una univoca linea di indirizzo. Rammenta a titolo esemplificativo la vicenda legata alla somministrazione del vaccino Astrazeneca, che a suo parere ha rappresentato una pantomima non degna di un Paese dotato di organi regolatori di eccellenza. Nel fare presente che i ragionamenti svolti dal gruppo di Fratelli d'Italia sono volti a contagiare con le proprie perplessità coloro che invece vanno in un'unica direzione, raccomanda di non dividere gli italiani tra chi segue pedissequamente le indicazioni del Governo e chi fa parte della minoranza dei «cattivi», che vengono relegati e trattati come reietti della società. Pertanto, nel ritenere che si debba puntare sul convincimento piuttosto che sugli strumenti di coercizione, da vaccinato fa presente che in questa situazione occorre mettere in campo i dubbi, evitando di considerare chi ha deciso di non vaccinarsi un pazzo o uno squilibrato. In conclusione, ritiene che chi ha l'onere della scelta deve agire con cognizione di causa e con convincimento, evidenziando come il Governo sia privo di entrambe le caratteristiche.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bellucci 1.11.

[Veronica GIANNONE](#) (FI) illustra l'emendamento a sua firma 1.15 che è volto a subordinare la partecipazione alle manifestazioni sportive in zona bianca alla esibizione di un tampone antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti invece che al possesso della certificazione Covid-19. Nel ritenere che il tampone negativo tuteli molto più del *green pass* dal rischio di contagio chi intende partecipare a un evento pubblico, sottolinea inoltre quanto sia deleterio per la

formazione e lo sviluppo dei ragazzi la costrizione della loro socialità, rammentando a tale proposito le valutazioni della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza circa l'impatto traumatico della pandemia sui giovani. Sottolinea che si pongono seri problemi di salute psichica, evidenziando come, a causa della pandemia e delle misure restrittive imposte, i bambini e i ragazzi si siano chiusi in se stessi, trascorrendo un tempo sempre maggiore sui *social* o davanti ai video giochi, anche con conseguenti grandi difficoltà ad uscire di casa. Sollecita pertanto una riflessione sul ricorso all'obbligo della certificazione verde, sia perché il vaccino non garantisce una reale tutela dai rischi di contagio sia perché costituisce uno strumento discriminatorio. Invita quindi il Governo e la maggioranza a valutare la proposta recata dall'emendamento a sua firma 1.15, raccomandando di non dividere gli italiani in «buoni» e «cattivi» dal momento che vi sono moltissime ragioni, anche di natura sanitaria, che possono indurre ad evitare di vaccinarsi.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) fa presente che l'emendamento 1.15 della collega Giannone ripropone su un altro versante la *ratio* che è alla base della precedente proposta emendativa di Fratelli d'Italia, dal momento che esso è volto a sopprimere il ricorso alla certificazione verde, pur sostituendola con la presentazione di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l'evento. Ritiene che tale soluzione possa rappresentare una misura di buon senso e di prudenza, volta a limitare i rischi del contagio, evitando di discriminare chi per molte ragioni, anche di natura non ideologica, non si è sottoposto alla vaccinazione o chi non è nelle condizioni di ottenere il *green pass*. Ribadisce come le misure introdotte dal Governo rivelino le pericolose falle del sistema, che consente ai migranti di arrivare nel nostro Paese senza vaccino, senza tampone né *green pass* e agli italiani di ammassarsi sui mezzi pubblici, richiedendo invece l'esibizione della certificazione a chi voglia partecipare a un evento all'aperto. Nel ritenere che tale scelta non sia giustificata, neanche sul versante della limitazione del contagio, evidenzia che nessun Paese europeo ha fatto ricorso in maniera così stringente e capillare al *green pass* e che Governo e maggioranza non hanno l'autorità morale per ergersi a paladini della salute, se poi evitano di intervenire nelle situazioni realmente pericolose. Nel ritenere condivisibile il contenuto dell'emendamento della collega Giannone, auspicando l'apertura di uno spiraglio da parte della maggioranza, sottolinea l'importanza di affiancare alla campagna vaccinale anche un più efficace *screening* a mezzo di tamponi, per i quali raccomanda una diminuzione dei costi. Preannuncia in conclusione il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI) interviene per motivare le ragioni del proprio apprezzamento per il contenuto dell'emendamento Giannone 1.15, che chiede alla collega di poter sottoscrivere, facendo presente che anche in questo caso si domanda al Governo di soprassedere sull'obbligo di *green pass* per l'accesso alle manifestazioni sportive. Chiede quale sia la motivazione alla base di tale ulteriore restrizione, considerato oltretutto che l'84 per cento degli italiani si è sottoposto alla somministrazione della prima dose di vaccino. Evidenzia inoltre come rispetto all'emendamento Bellucci 1.11, che partiva dall'assunto secondo cui non ci si contagia all'aperto, per di più indossando la mascherina, la proposta della collega Giannone introduca un elemento restrittivo, vale a dire l'esibizione di un tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti l'evento. A tale proposito sottolinea che tale soluzione consente una maggiore tutela rispetto ai rischi di contagio, dal momento che anche chi si è sottoposto a vaccinazione può contrarre il Covid-19 ed essere fonte di contagio. Fa presente che il Governo con le misure introdotte all'articolo 1 del provvedimento in

esame coarta la libertà dei cittadini che hanno scelto di non vaccinarsi, costringendoli in qualche modo a sottoporsi alla vaccinazione attraverso l'introduzione di limitazioni e non invece ricorrendo a forme di convincimento. Ritiene che per chi fa politica sia questo il profilo di maggior interesse tanto più in una Repubblica come quella italiana nata da un anelito di libertà.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Giannone 1.15 e Colletti 1.3.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Giuliadori 1.5.

[Marcello GEMMATO](#) (FDI), intervenendo sull'emendamento Giuliadori 1.5, fa presente che esso elimina l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento sociale, ovvero negli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti di cui sia nota una fragilità sul piano della funzionalità del sistema immunitario. Osserva come, nel convertire i numerosi decreti-legge governativi volti ad introdurre regole finalizzate al contrasto della pandemia, si siano introdotte anche disposizioni prive di qualsiasi utilità. Tra queste ultime rientra la previsione dell'obbligo di indossare mascherine in luoghi all'aperto nei quali si accede attraverso un ingresso, quali, ad esempio, uno stadio. Quale esempio dell'assurdità di tale previsione normativa, ricorda il caso dell'omaggio al milite ignoto durante la cerimonia del 4 novembre, con l'obbligo di indossare la mascherina varcato il cancello di accesso al monumento, benché il monumento si trovi comunque all'aperto e tale obbligo non sussista all'esterno del cancello. Simili paradossi appaiono il frutto di leggi approvate in condizioni di emergenza che pongono il cittadino di fronte a prescrizioni prive di senso, con il rischio di indurre il sospetto che tutte le previsioni che impongono comportamenti volti a fronteggiare il contagio siano ugualmente insensate. L'eccesso di prescrizioni in contraddizione tra loro – quali ad esempio l'obbligo di mascherina in uno stadio e l'assenza di un analogo obbligo in condizioni ben più affollate, quali una metropolitana o un autobus di trasporto pubblico urbano – possono indurre gli italiani a non percepire l'utilità delle disposizioni essenziali, che sono le uniche che andrebbero mantenute, con il conseguente rischio che venga trascurato l'utilizzo dei presidi di precauzione che si sono rivelati estremamente efficaci, come risulta anche dall'azzeramento della sindrome influenzale lo scorso anno.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI), formulando alcune considerazioni in merito all'emendamento Colletti 1.3, già votato dalla Commissione, osserva come esso si ponga in continuità con l'emendamento Giannone 1.15, osservando che l'utilizzo del tampone consentirebbe di garantire l'accesso allo stadio in sicurezza, consentendo al tempo stesso il superamento delle discriminazioni imposte dal green pass.

Intervenendo sull'emendamento Giuliadori 1.5, condivide quanto osservato dal deputato Gemmato sull'utilità di mantenere esclusivamente i presidi efficaci, senza accanirsi su strumenti inutili o discriminatori, come il green pass. Ricorda in proposito che il suo gruppo ha sostenuto con forza la campagna vaccinale fin dal suo inizio, anche richiedendo la rimozione di Arcuri, al fine di rendere celere ed efficace l'avvio e lo sviluppo delle vaccinazioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giuliadori 1.5.

[Franco VAZIO](#) (PD), *presidente*, comunica che restano da esaminare 35 emendamenti e che il relatore Stumpo ha chiesto per le vie brevi una sospensione dei lavori della Commissione. Ricordando che l'inizio dei lavori dell'Assemblea è previsto per le 17.20, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 17.**

## SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 novembre 2021. – Presidenza del presidente della II Commissione, [Mario PERANTONI](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.*

**La seduta comincia alle 20.25.**

**DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.**

**C. 3374 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana odierna.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, ricorda che nella seduta svolta nel pomeriggio le Commissioni hanno iniziato a esaminare le singole proposte emendative e che è stato, da ultimo, respinto l'emendamento Giuliadori 1.5.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori e rilevando che nella seduta serale delle Commissioni riunite non è più all'ordine del giorno l'esame del testo unificato in materia di morte volontaria medicalmente assistita, chiede alla presidenza come si intenda procedere su tale testo unificato nella giornata di domani.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, comunica che sono in corso interlocuzioni tra i rappresentanti dei gruppi parlamentari e che l'esame del testo unificato in materia di morte volontaria medicalmente assistita probabilmente non si svolgerà neanche nella giornata di domani. Precisa, al riguardo, che per domani è già convocato un Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite e che in quella sede si valuterà l'ipotesi di un ulteriore breve rinvio dell'esame del testo in Assemblea in modo tale da poter proseguire l'esame in sede referente la prossima settimana.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) prende atto di quanto comunicato dal presidente Perantoni, osservando che non vi sono i tempi tecnici necessari per concludere l'esame delle proposte emendative al testo unificato in materia di morte volontaria medicalmente assistita nella settimana in corso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bellucci 1.12.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Colletti 1.4 e 2.1 e Giannone 2-bis.3; si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rampelli 2-bis.1 e Lucaselli 2-bis.2, nonché l'articolo aggiuntivo Lucaselli 2-bis.01.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo De Filippo 2-bis.03 è stato ritirato dal suo presentatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Gemmato 2-bis.02.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Giannone 3.3 e Colletti 3.1; si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Bellucci 3.2 e gli articoli aggiuntivi Giovanni Russo 3.01 e 3.02.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Colletti 4.1 e 4-bis.1; si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Varchi 5.1 e 5.2.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Colletti 6.1; si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Varchi 6.2 e 6.3.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Colletti 8.1; si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Varchi 9.11.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Colletti 9.1; si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Varchi 9.13, 9.12 e 9.14.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Giuliadori 9.5; si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Varchi 9.16.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Giuliadori 9.6 e 9.7, Colletti 9.4, Giuliadori 9.8 e 9.9, Colletti 9.3, Giuliadori 9.10 e Colletti 9.2; si intende che vi abbiano rinunciato.

Fa presente che, essendo concluso l'esame delle proposte emendative, le Commissioni torneranno a riunirsi domani per la deliberazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

**La seduta termina alle 20.35.**

# CAMERA DEI DEPUTATI

XVIII LEGISLATURA

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (II e XII) COMUNICATO

### SEDE REFERENTE

*Giovedì 25 novembre 2021. – Presidenza del presidente della II Commissione, [Mario PERANTONI](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**DL 139/2021 Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.**

**C. 3374 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2021.

[Mario PERANTONI](#), presidente, ricorda che nella seduta di ieri sera si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate.

Comunica, quindi, che, oltre al parere del Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VI, VII, IX, X, XI, XIV, mentre la V Commissione si esprimerà ai fini dell'esame in Assemblea e la Commissione per le questioni regionali ha espresso il parere nel corso dell'esame presso il Senato.

Chiede se vi siano dichiarazioni di voto sulla proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo approvato dal Senato.

[Maria Carolina VARCHI](#) (FDI) dichiara il voto contrario del gruppo di Fratelli di Italia sulla proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea, ritenendo che il provvedimento sia profondamente sbagliato, tanto per gli aspetti di competenza della Commissione Giustizia quanto per quelli di competenza della Commissione Affari sociali.

Ritiene, infatti, che con il decreto-legge in esame l'Esecutivo ancora una volta tenti di approntare rimedi al fine di prevenire l'ulteriore diffusione dei contagi da Covid-19 con uno strumento inadeguato allo scopo che il Governo afferma di voler perseguire. Nel rammentare che nel corso dell'esame delle proposte emendative del suo **Pag. 8** gruppo, che erano di sostanza e non di forma, i colleghi di Fratelli di Italia hanno potuto motivare diffusamente le ragioni della propria contrarietà, rileva l'atteggiamento di totale chiusura del Governo, non tanto verso le opposizioni – che considera assodato – quanto piuttosto nei confronti dell'intero Parlamento che è posto nell'impossibilità di intervenire in qualsiasi misura su provvedimenti che arrivano all'esame già «blindati». Nel far presente che spesso dalle rassegne stampa emergono diverse voci all'interno della maggioranza che sollevano perplessità su tali provvedimenti, non può non constatare

come in Parlamento, dove evidentemente prevalgono logiche «di poltrone», tali voci si affievoliscano. Sottolineando che invece il gruppo di Fratelli di Italia non ha altro da difendere se non il mandato conferito dagli elettori, ritiene che tale *modus operandi* sia profondamente sbagliato e, pertanto, ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire ai relatori Pittalis, per la II Commissione, e Stumpo, per la XII Commissione, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del provvedimento. Deliberano, altresì, di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.30.**

